



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO MILLEPROROGHE
(Legge 23 febbraio 2024, n. 18)**

Legge 23 febbraio, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. **Milleproroghe**) – pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 215/2023 (entrato in vigore il 31 dicembre 2023) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (29 febbraio 2024).

Sommario

| | |
|--|----------|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE | 3 |
| 1. Proroga al 1° gennaio 2025 del regime di esenzione IVA di alcune operazioni poste in essere da enti di tipo associativo (art. 3, comma 12-sexies) | 3 |
| 2. Ravvedimento speciale (art. 3, comma 12-undecies) | 3 |
| 3. Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater (art. 3-bis)..... | 4 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI | 4 |
| 1. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 3, commi 4-bis e 5-bis) | 4 |
| 2. Interventi in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 3, comma 12-septies e commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies)..... | 5 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE | 5 |
| 1. Fondo bambini affetti da malattie oncologiche (art. 4, commi 8-bis e 8-ter) | 5 |
| 2. Bonus psicologo (art. 4, comma 8-quater) | 6 |
| 3. Proroga termini in materia sportiva (art. 14, comma 2-ter)..... | 6 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO | 6 |
| 1. Comunicazioni lavoro sportivo (art. 14, comma 2-bis)..... | 6 |
| 2. Premi degli sportivi (art. 14, commi 2-quater e 2-quinquies)..... | 6 |
| 3. Causali individuali per i contratti a termine (art. 18, comma 4-bis) | 7 |
| 4. Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità (art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies)..... | 7 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA | 7 |
| 1. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 3, comma 12-ter) | 7 |
| 2. Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (art. 12, comma 2-bis) | 8 |
| 3. Procedura semplificata di dismissione di impianti di distribuzione di carburanti (art. 12, comma 6-sexies) | 8 |
| 4. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione (art. 12-bis) | 8 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE | 9 |
| 1. Digitalizzazione dei servizi e attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter) | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Sicurezza dei minori in ambito digitale (art. 1-quater) | 9 |
| 3. Innovazione digitale dell'editoria (art. 7-bis) | 9 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA | 10 |
| 1. Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, comma 5-bis) | 10 |
| 2. Proroga della disciplina derogatoria prevista per la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, comma 6-quinquies)..... | 10 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | 10 |
| 1. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 8, comma 3-bis) | 10 |
| 2. Revisione dei veicoli a motore e relativi rimorchi (art. 8, comma 6-bis) | 11 |
| 3. Abilitazioni alla guida (art. 8, comma 6-ter) | 11 |
| 4. Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche (art. 8, comma 9-bis)..... | 11 |
| 5. Obbligo assicurativo per macchine agricole (art. 8, comma 10-ter) | 11 |
| 6. Rifiuti prodotti da navi e residui carico merci (art. 12, comma 6-septies)..... | 11 |
| DISPOSIZIONI VARIE | 12 |
| 1. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 12-duodecies) | 12 |
| 2. Proroga di termini relativi all'operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (art. 4, comma 8-decies)..... | 12 |
| 3. Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea (art. 17-bis) | 12 |
| 4. Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 17-ter) .. | 12 |

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga al 1° gennaio 2025 del regime di esenzione IVA di alcune operazioni poste in essere da enti di tipo associativo (art. 3, comma 12-sexies)

La disposizione in esame - introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge - proroga ulteriormente, dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025, l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali, inclusi quelli associativi, introdotta dall'art. 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (c.d. decreto "Fisco e Lavoro").

Come noto, la suddetta disposizione reca l'eliminazione di alcune fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, riferibili a particolari operazioni poste in essere da enti associativi, recate dall'art. 4, commi da 4 a 8, del D.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. Decreto IVA), prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l'applicazione del regime di esenzione d'imposta, di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, è opportuno specificare che il regime di esenzione IVA, oggetto di proroga al 1° gennaio 2025, avrebbe dovuto essere applicato a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti associativi, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, ai soci, associati o partecipanti, oppure nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Resta ferma, invece, l'entrata in vigore, al 1° gennaio 2024, della norma di cui all'art. 5, comma 15-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti, possano applicare, ai soli fini IVA, il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

2. Ravvedimento speciale (art. 3, comma 12-undecies)

La disposizione in esame - introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge - estende l'applicazione della disciplina in tema di regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali (di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022.

Per usufruire dell'agevolazione, la nuova norma dispone che il versamento delle somme dovute debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024, oppure in quattro rate di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con l'applicazione degli interessi nella misura del 2 per cento annuo sulle rate successive alla prima.

Per il perfezionamento della regolarizzazione in parola, oltre al versamento degli importi dovuti come sopra specificato (ossia in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024) è necessario anche rimuovere le irregolarità o le omissioni.

Viene previsto, altresì, che, nell'ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione - che, ai sensi dell'art. 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, si verifica in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, con la conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024.

La nuova norma prevede, infine, che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame restano validi e non si dà luogo a rimborso.

3. Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater (art. 3-bis)

La disposizione interviene sui termini di pagamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), introdotta con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

In particolare, vengono differiti al 15 marzo 2024 i termini di pagamento:

- della prima e della seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versare originariamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 (poi prorogate, per effetto del c.d. DL "Anticipi", al 18 dicembre 2023);
- della terza rata da versare, con gli interessi del 2% annuo a partire dal primo novembre 2023, entro il 28 febbraio 2024.

Al riguardo, viene precisato che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate nei predetti termini, con un periodo di tolleranza di 5 giorni (comma 244, articolo 1 della legge n. 197 del 2022), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, i pagamenti versati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

La proroga si applica anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio 2023, così come individuati nel decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), per i quali le rate della rottamazione quater erano state prorogate di tre mesi e dunque, le prime due con scadenza al 31 gennaio 2024 e al 28 febbraio 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 3, commi 4-bis e 5-bis)

La disposizione in esame - introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge - interviene sulla disciplina del credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, disciplinato dall'art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).

In particolare, per le piccole e medie imprese, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato il credito d'imposta quantificato nella misura del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti entro il 31 dicembre 2024, fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Per quanto riguarda lo stanziamento a copertura del credito d'imposta, viene confermato il limite di utilizzo, già disposto, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e previsto, per il 2025, il limite di utilizzo di 6 milioni di euro.

Le risorse necessarie per la copertura del costo della proroga vengono reperite tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

2. Interventi in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 3, comma 12-septies e commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni-bis), in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

Pertanto, in favore delle categorie aventi priorità per l'accesso al credito in possesso dei requisiti indicati nella disposizione citata, rimangono operative fino a quella data le agevolazioni ivi previste, anche relative all'applicazione, da parte dei soggetti finanziatori, delle condizioni economiche di maggior favore.

Inoltre, per l'acquisto della prima casa dei giovani under 36 con un valore ISEE non superiore a 40 mila euro, viene chiarito che per ottenere le esenzioni di natura fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali, il credito di imposta Iva e l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui), previste dal richiamato art. 64 del DL Sostegni-bis, ai commi 6, 7 e 8 (peraltro, scadute lo scorso 31 dicembre 2023), non è necessario avere firmato il rogito entro il 31 dicembre 2023, ma basta aver sottoscritto e registrato il preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipula dell'atto definitivo sia formalizzata entro il 31 dicembre del 2024.

Alla luce di quanto sopra, coloro che hanno già stipulato il rogito tra 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (data dell'entrata in vigore della legge in commento), avendo un preliminare sottoscritto prima della fine del 2023, avrebbero avuto diritto alle agevolazioni. In favore di questi soggetti, viene pertanto riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare nel 2025, di importo pari alla differenza tra le imposte effettivamente pagate e quelle avrebbero dovuto pagare tenendo conto delle agevolazioni fiscali sopracitate.

Gli oneri previsti per questi interventi, sono stimati in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Fondo bambini affetti da malattie oncologiche (art. 4, commi 8-bis e 8-ter)

L'articolo in esame, modificato nel corso dell'iter di conversione, prevede, al comma 8-bis, un aumento della dotazione del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di 400.000 euro per l'anno 2024.

Il comma 8-ter permette l'accesso al Fondo in esame anche agli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione.

2. Bonus psicologo (art. 4, comma 8-quater)

La disposizione in commento aumenta di 2 milioni di euro il finanziamento degli interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e correlati allo stress per l'anno 2024. Tali risorse verranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano con successivi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Proroga termini in materia sportiva (art. 14, comma 2-ter)

Il comma in esame modifica l'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021 per il diritto di opzione del regime previdenziale già in godimento dai lavoratori sportivi.

In particolare, viene previsto che le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15 marzo 2005 già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno la possibilità di mantenere l'iscrizione al medesimo Fondo entro il 30 giugno 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Comunicazioni lavoro sportivo (art. 14, comma 2-bis)

In materia di lavoro sportivo, la norma proroga il termine del 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 per l'invio delle comunicazioni da effettuare al centro per l'impiego o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, relative al periodo luglio-dicembre 2023, come stabilito all'art. 25, c. 6-quater, d.lgs. n. 36/2021.

In particolare, tale disposizione è riservata ai soggetti di cui al comma 6-bis del suddetto articolo, ovvero ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.

2. Premi degli sportivi (art. 14, commi 2-quater e 2-quinquies)

La disposizione prevede che, per le somme riconosciute agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, di cui all'art. 36, c. 6-quater, d.lgs. n. 36/2021, versate da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive

dilettantistiche, non si applicano le ritenute alla fonte del 20% previste dall'art. 30, c. 2, del DPR 600/1973.

L'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non deve superare l'importo di 300 euro. Se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Gli oneri derivanti sono valutati in 1,38 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Causali individuali per i contratti a termine (art. 18, comma 4-bis)

La disposizione interviene in modifica della lettera b) dell'art. 19, d.lgs. n. 81/2015, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prolungando fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 aprile 2024 precedentemente previsto) la possibilità di apporre un termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti a livello individuale, in assenza di previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del medesimo decreto.

4. Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità (art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies)

La norma, in modifica dell'art. 28, c. 1, D.L. n. 48/2023, estende il periodo entro cui gli enti del terzo settore (ex art. 4 del d.lgs. 117/2017), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, possono usufruire di un contributo per le assunzioni di persone con disabilità che abbiano una età inferiore a 35 anni.

Più specificatamente, l'incentivo può essere richiesto per le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022 precedentemente previsto), e fino al 30 settembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).

Tale contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 28, c. 1, D.L. n. 48/2023 (7 milioni di euro). Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla modifica sono pari a 1,26 milioni di euro per l'anno 2024.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definite con apposito decreto attuativo entro il 1° marzo 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 3, comma 12-ter)

L'art. 3, comma 12-ter amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di

Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Nel dettaglio, il comma in esame amplia la facoltà - (prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023) - di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

2. Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (art. 12, comma 2-bis)

L'articolo in esame proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Le condizioni, nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA, sono indicate all'art. 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022.

3. Procedura semplificata di dismissione di impianti di distribuzione di carburanti (art. 12, comma 6-sexies)

L'articolo 12, comma 6-sexies estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che sull'area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Il comma 6-sexies novella l'art. 1, comma 115 della legge sulla concorrenza 2017, intervenendo sul suddetto termine di cessazione dell'attività di vendita del 31 dicembre 2023, differendolo di un anno, al 31 dicembre 2024.

4. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione (art. 12-bis)

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede che la procedura semplificata per la verifica dei serbatoi di GPL prevista dall'art. 64-bis del D.L. n. 76/2020 possa trovare applicazione per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'articolo 12-bis, modifica l'art. 40-ter del D.L. n. 73/2022 che ha previsto l'applicazione di una procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione, con capacità complessiva superiore a 13mc, basata sul metodo delle emissioni acustiche, a condizione che il soggetto abilitato allo svolgimento della verifica sia assicurato per un massimale per anno e per sinistro di importo non inferiore a 5 milioni di euro. In particolare, l'articolo aggiuntivo ne dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Digitalizzazione dei servizi e attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter)

La misura interviene all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 e prevede, al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data del 28 febbraio 2023, sono prorogati al 30 giugno 2024.

2. Sicurezza dei minori in ambito digitale (art. 1-quater)

La misura interviene all'articolo 13 comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159 e prevede l'adempimento informativo a cui sono tenuti i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, volto ad informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale, debba essere assicurato entro 9 mesi dalla data del 16 settembre 2023.

Per applicazioni di controllo parentale si intendono elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale e cioè la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo.

Si ricorda che l'adempimento di cui sopra può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Innovazione digitale dell'editoria (art. 7-bis)

La misura prevede il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, volto a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, sia concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, comma 5-bis)

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione del decreto legge, modificando l'art. 22, comma 2-octies, del decreto legislativo n. 367/1996, proroga di un anno - fino al 31 dicembre 2024 - il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo, mediante procedure selettive riservate.

Nello specifico, la richiamata disciplina transitoria deroga espressamente all'art. 11, comma 19, primo periodo, del decreto legge n. 91/2013, convertito nella legge n. 112/2013, per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

2. Proroga della disciplina derogatoria prevista per la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, comma 6-quinquies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, oltre a sostituire la precedente denominazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge n. 163 del 1985 con quella già prevista dalla legge di bilancio 2023, ossia "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo", proroga all'anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del medesimo Fondo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nello specifico, la disposizione in esame modifica l'art. 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che già stabilisce che la quota del Fondo sopra richiamato destinata a tali fondazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014.

Le fondazioni lirico-sinfoniche erano, inoltre, tenute a rendicontare - sulla base dell'art. 183 sopra richiamato - entro il 30 giugno 2023 l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Di conseguenza, con la disposizione in esame viene altresì prorogato al 30 giugno 2024 il termine entro cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a rendicontare l'attività svolta, in questo caso, nel 2023.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 8, comma 3-bis)

In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante non solo dal conflitto bellico in Ucraina, ma anche dalle recenti crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso, si prevede che le Autorità di sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro possano erogare

contributi, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale (art. 17 legge 84/1994) e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo delle imprese concessionarie (art.18, comma 9, ultimo periodo legge 84/1994).

2. Revisione dei veicoli a motore e relativi rimorchi (art. 8, comma 6-bis)

Si proroga di un ulteriore anno, ossia al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale gli ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 19 maggio 2017) possono effettuare gli accertamenti in relazione alle attività di revisione periodica dei veicoli a motore e relativi rimorchi.

3. Abilitazioni alla guida (art. 8, comma 6-ter)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di disporre anche del personale degli uffici della Motorizzazione Civile collocato in quiescenza e in possesso dell'abilitazione di esaminatore, ai fini dello svolgimento delle prove di verifica necessarie al conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore (art.116 Codice della Strada).

4. Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche (art. 8, comma 9-bis)

Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (artt. 163 e seguenti D.Lgs 163/2006) già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, vengono estese al 2024 le procedure semplificate di approvazione delle varianti da apportare ai progetti definitivi, in fase di progettazione esecutiva, ovvero di realizzazione delle opere (art 1, comma 15 decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55).

5. Obbligo assicurativo per macchine agricole (art. 8, comma 10-ter)

Si dispone che in deroga a quanto previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/2005) come recentemente modificato dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole continuano ad essere soggette all'obbligo assicurativo per responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

6. Rifiuti prodotti da navi e residui carico merci (art. 12, comma 6-septies)

Con una modifica alle disposizioni transitorie del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006), al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, fino al 30 giugno 2024 viene ammessa l'assimilazione alle merci dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 12-duodecies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione estende al 30 aprile 2024 l'applicabilità delle norme sullo svolgimento in modalità da remoto delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

Si ricorda che, ai sensi del comma 8-bis dell'art.106 del decreto-legge n.18/2020, queste disposizioni si applicano anche alle assemblee di associazioni e fondazioni.

2. Proroga di termini relativi all'operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (art. 4, comma 8-decies)

All'articolo in commento, nell'iter di conversione, è stato inserito il comma 8-decies, il quale differisce dal 13 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività del Sistema di identificazione e registrazione (cd. Sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.

A tal proposito, si precisa, che il suddetto termine era stato individuato dal Manuale operativo, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale.

3. Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea (art. 17-bis)

Viene prorogato al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza istituito nell'area etnea in Provincia di Catania in seguito all'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Conseguentemente le risorse già stanziare per l'emergenza sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 17-ter)

Con il presente articolo, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, viene prorogata anche per il periodo di imposta 2024 l'efficacia delle disposizioni relative alla Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. L'agevolazione prevede specifiche esenzioni fiscali e contributive a favore di imprese e liberi professionisti - con ubicazione negli anzidetti Comuni - che hanno subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

Per la proroga della misura vengono utilizzati 11,7 milioni di euro derivanti da economie rivenienti dai bandi adottati dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) negli

anni precedenti. Tali risorse dovranno comunque essere quantificate dal MIMIT con proprio atto ricognitivo.

Si ricorda che i benefici fiscali possono essere fruiti in regime di *de minimis* come previsto dal comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50. Sono interessati dalla proroga i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Le agevolazioni fiscali riguardano:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito;
- esenzione IRAP;
- esenzione dalle imposte municipali proprie;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.